

Tavola V
NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

A. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Applicazione delle NUU

Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI, ove costituiscano parte integrante del testo del credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari (ivi comprese, nella misura in cui vi si possano applicare, le lettere di credito standby), vincolando tutte le parti interessate, salvo che il credito disponga espressamente in modo diverso.

Articolo 2 – Significato di “credito”

Ai fini dei presenti articoli le espressioni “credito(i) documentario(i)” e lettera(e) di credito standby” (di seguito denominati “credito(i)”) comprendono qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (la “banca emittente”), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (l’“ordinante”) o per conto proprio,

1. è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (il “beneficiario”), o a suo ordine, oppure ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario,
oppure
2. autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure ad accettare e pagare tali tratte,
oppure
3. autorizza altra banca a negoziare, contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Ai fini dei presenti articoli, le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi altra banca.

Articolo 3 – Crediti e contratti

a) I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito. Conseguentemente, l’impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o ad eccezioni da parte dell’ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario.

b) Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l'ordinante e la banca emittente.

Articolo 4 – Documenti e merci/servizi/prestazioni

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Articolo 5 – Istruzioni per emettere/modificare i crediti

a) Le istruzioni per l'emissione di un credito, il credito stesso, le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualsiasi tentativo di:

1. inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi altra sua modifica;
2. impartire istruzioni di emettere, avvisare o confermare un credito facendo riferimento ad un altro credito precedentemente emesso (credito analogo), qualora quest'ultimo credito sia stato oggetto di modifiche, accettate o meno.

b) Tutte le istruzioni relative all'emissione di un credito ed il credito stesso e, se del caso, tutte le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa, devono indicare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

B. FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Articolo 6 – crediti revocabili e irrevocabili

a) Un credito può essere:

1. revocabile, oppure
2. irrevocabile.

b) Il credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.

c) In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato irrevocabile.

Articolo 7 – Responsabilità della banca avisante

a) Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (la "banca avisante"), senza impegno per quest'ultima, ma detta banca, se decide di avvisare il credito, adotterà una ragionevole cura nel controllare l'autenticità del credito che avvisa. Se la banca decide di non

avvisare il credito, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo.

b) Qualora non sia in grado di verificare tale apparente autenticità, la banca avvisante dovrà informare, senza ritardo, la banca dalla quale le istruzioni appaiono essere state ricevute di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito e se, ciò nonostante, decide di avvisare il credito, dovrà informare il beneficiario di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito.

Articolo 8 – Revoca di un credito

a) Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.

b) La banca emittente, tuttavia, deve:

1. rimborsare altra banca – presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione – di ogni pagamento, accettazione o negoziazione effettuati da detta banca a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente, notizia della modifica o dell'annullamento;
2. rimborsare altra banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Articolo 9 – Responsabilità delle banche emittenti e confermanti

a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

1. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;
2. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;
3. se il credito prevede l'accettazione:
 - a. da parte della banca emittente: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente ed a pagarle alla scadenza,

oppure

- b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte

accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;

4. se il credito prevede la negoziazione: - a pagare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti aggiuntivi.

b) La conferma di un credito irrevocabile da parte di altra banca (la "banca confermante"), su autorizzazione o richiesta della banca emittente, costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o ad altra banca designata e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

1. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;
2. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;
3. se il credito prevede l'accettazione:
 - a. da parte della banca confermante: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante ed a pagarle alla scadenza, oppure
 - b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;
4. se il credito prevede la negoziazione: - a negoziare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti aggiuntivi.

c)

1. Se altra banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione, senza ritardo, alla banca emittente.
2. Salvo che la banca emittente disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di aggiungere la conferma, la banca avvisante può avvisare il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.

d)

1. Salvo quanto previsto diversamente dall'articolo 48, un credito irre-

vocabile non può essere né annullato né modificato senza l'accordo della banca emittente, dell'eventuale banca confermante e del beneficiario.

2. La banca emittente sarà irrevocabilmente vincolata dalle modifiche da essa emesse dal momento dell'emissione di dette modifiche. La banca confermante può estendere la propria conferma ad una modifica e sarà irrevocabilmente vincolata dal momento in cui avvisa la modifica stessa. La banca confermante può, tuttavia, decidere di avvisare una modifica al beneficiario senza estendere alla stessa la propria conferma e in tal caso essa dovrà informarne, senza ritardo, la banca emittente ed il beneficiario.
3. Le condizioni del credito originario (o di un credito soggetto ad una o più modifiche già accettate) rimangono in vigore per il beneficiario fino a quando il beneficiario stesso non abbia comunicato la propria accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica.
Il beneficiario deve comunicare l'accettazione o il rifiuto della modifica. Se il beneficiario omette tale comunicazione, la presentazione alla banca designata o alla banca emittente di documenti conformi al credito e ad una o più modifiche non ancora accettate sarà considerata quale comunicazione di accettazione da parte del beneficiario di tale(i) modifica(che) e da quel momento il credito sarà modificato.
4. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non è consentita ed è, pertanto, priva di effetto.

Articolo 10 – Tipologia dei crediti

a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.

b)

1. Salvo che il credito preveda l'utilizzo presso la sola banca emittente, tutti i crediti devono designare la banca (la "banca designata") che è autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. In un credito liberamente negoziabile qualunque banca è banca designata.
La presentazione dei documenti deve avvenire presso la banca emittente, l'eventuale banca confermante, o presso una qualunque altra banca designata.
2. Per negoziazione s'intende il riconoscimento di un corrispettivo da parte della banca autorizzata a negoziare a fronte di tratte e/o documenti. Il mero esame dei documenti senza il riconoscimento di un corrispettivo non costituisce negoziazione.

c) Salvo che la banca designata sia la banca confermante, la designa-

zione da parte della banca emittente non comporta alcun impegno per la banca designata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. Salvo che la banca designata vi abbia espressamente acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al beneficiario, la ricezione e/o l'esame e/o l'inoltro dei documenti da parte della banca designata non rende detta banca obbligata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare.

d) Designando altra banca, o consentendo la negoziazione da parte di qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare tratte o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni dei crediti e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Articolo 11 – Crediti teletrasmessi e preavvisati

a)

1. Quando la banca emittente incarica la banca avisante, con un messaggio teletrasmesso autenticato, di avvisare un credito o una modifica ad un credito, tale messaggio teletrasmesso sarà considerato lo strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrebbe essere inviata. Qualora, tuttavia, venisse inviata lettera di conferma, la stessa non avrà effetto alcuno e la banca avisante non sarà tenuta a verificare la concordanza tra tale lettera di conferma e lo strumento operativo di credito, o della modifica, pervenuto tramite messaggio teletrasmesso.
2. Se il messaggio teletrasmesso contiene l'indicazione "seguono dettagli completi" (o espressione simile) o precisa che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica, in tal caso il messaggio teletrasmesso non è da considerarsi lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare, senza ritardo, alla banca avisante lo strumento operativo del credito o della modifica.

b) Se una banca si avvale dei servizi di una banca avisante per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca anche per comunicare la(le) modifica(che).

c) L'avviso preliminare della emissione o della modifica di un credito irrevocabile (preavviso) sarà inviato dalla banca emittente solo qualora tale banca sia disposta ad emettere lo strumento operativo del credito o della modifica. Salvo quanto diversamente stabilito in tale avviso preliminare, la banca emittente che lo abbia inviato sarà irrevocabilmente impegnata ad emettere o modificare il credito, senza ritardo, in termini che non contrastino con quelli contenuti nel preavviso.

Articolo 12 – Istruzioni incomplete o non chiare

Se le istruzioni ricevute di avvisare, confermare o modificare il credito sono incomplete e non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità.

Tale avviso preliminare dovrà indicare chiaramente che esso viene effettuato a semplice titolo informativo e senza responsabilità per la banca avisante. In ogni caso, la banca avisante deve informare la banca emittente dell'iniziativa assunta e chiedere alla stessa di fornire le necessarie informazioni.

La banca emittente deve fornire le informazioni necessarie senza ritardo. Il credito sarà avvisato, confermato o modificato solamente quando siano pervenute istruzioni complete e chiare e semprechè, al momento, la banca avisante sia disposta ad operare conformemente a tali istruzioni.

C. OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Articolo 13 – Criteri generali per l'esame dei documenti

a) Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. La conformità formale dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini e alle condizioni del credito. I documenti non prescritti dal credito non saranno esaminati dalle banche. Qualora le banche ricevano tali documenti, esse li restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilità.

b) La banca emittente, l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo – non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successive al giorno di ricezione dei documenti – per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte dalla quale i documenti sono pervenuti.

c) Se un credito prevede condizioni che non indicano i documenti da presentare in relazione a tali condizioni, le banche considereranno tali condizioni come non previste e le ignoreranno.

Articolo 14 - Documenti discordanti e relative comunicazioni

a) Quando la banca emittente autorizza altra banca a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare

contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, la banca emittente e l'eventuale banca confermante sono tenute a:

1. rimborsare la banca designata che ha pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato,
2. ritirare i documenti.

b) Alla ricezione dei documenti la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, devono decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se questi, nella forma, appaiono o meno conformi ai termini e alle condizioni del credito. Se i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle scadenze del credito, tali banche possono rifiutarsi di ritirarli.

c) Se la banca emittente decide che i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, essa può, a sua discrezione, contattare l'ordinante per accertare se è disposto a rinunciare ad avvalersi delle difformità riscontrate. Ciò non comporta, tuttavia, una proroga del termine di cui all'articolo 13 (b).

d)

1. Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, decide di rifiutare i documenti, essa deve darne comunicazione, a mezzo teletrasmissione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido, senza ritardo e comunque non oltre l'orario di chiusura del settimo giorno lavorativo per le banche successivo a quello di ricezione dei documenti. Essa deve inviare tale comunicazione alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti o al beneficiario, se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo.
2. Tale comunicazione deve specificare tutte le discordanze in base alle quali la banca rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi o se gli vengono restituiti.
3. La banca emittente e/o l'eventuale banca confermante avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione, con gli interessi, di qualsiasi rimborso effettuato a detta banca.

e) Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante omette di attenersi a quanto previsto nel presente articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.

f) Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente e/o dell'eventuale banca confermante su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa tali banche di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato tratte o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante non sono

per tale fatto liberate da alcuno degli obblighi che derivano loro dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Articolo 15 – Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di un qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Articolo 16 – Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Articolo 17 – Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezione, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.

Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non effettueranno pagamenti, né assumeranno impegni di pagamento differito, né accetteranno tratte, né negozieranno a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Articolo 18 – Esonero da responsabilità per i servizi richiesti da altre banche

a) Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono

dei servizi di altre banche agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.

b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).

c)

1. La parte che impartisce istruzioni ad un'altra parte di effettuare servizi è tenuta al pagamento delle competenze – incluse commissioni, compensi, costi od esborsi – concernenti l'esecuzione di servizi ad opera della parte destinataria delle istruzioni.
2. Quando un credito prescrive che tali competenze sono a carico di una parte diversa da quella che ha impartito le istruzioni e le competenze non possono essere percepite, la parte che ha impartito le istruzioni sarà tenuta al pagamento delle stesse.

d) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Articolo 19 – Disposizioni per i rimborsi fra banche

a) Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima (la "banca richiedente") tramite richiesta a terzi (la "banca rimborsante"), essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive istruzioni od autorizzazioni idonee ad onorare tali richieste di rimborso.

b) Le banche emittenti non dovranno disporre che la banca richiedente fornisca alla banca rimborsante un attestato di conformità ai termini e alle condizioni del credito.

c) La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non sia ricevuto dalla banca richiedente da parte della banca rimborsante.

d) La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca richiedente per ogni perdita di interessi, se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

Le competenze della banca rimborsante sono a carico della banca emittente. Tuttavia, nei casi in cui le competenze siano a carico di terzi, la banca emittente è tenuta ad indicarlo nel credito originario nonché nell'autorizzazione al rimborso.

Nei casi in cui le competenze della banca rimborsante siano a carico di terzi, esse saranno incassate dalla banca richiedente all'atto dell'utilizzo del credito. Nei casi in cui il credito non venga utilizzato, le competenze della banca rimborsante rimarranno a carico della banca emittente.

D. DOCUMENTI

Articolo 20 – Ambiguità circa gli emittenti dei documenti

a) Espressioni quali “di prim’ordine”, “ben conosciuto”, “qualificato”, “indipendente”, “ufficiale”, “competente”, “locale” e simili non devono essere utilizzate per indicare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se espressioni del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito ed appaiano non essere stati emessi dal beneficiario.

b) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno come documenti originali anche i documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti:

1. con sistemi di riproduzione ottica, automatizzati o computerizzati;
2. in copia carbone;

a condizione che siano contrassegnati come originali e che, quando necessario, appaiano firmati.

Un documento può essere firmato con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione.

c)

1. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno quali copie documenti che rechino la dicitura “copia” ovvero non siano contrassegnati come “originale”. Le copie non necessitano di firma.

2. La richiesta di documenti multipli in crediti nei quali appaiono espressioni del tipo “duplicato”, “due esemplari”, “due copie” e simili sarà considerata soddisfatta con la presentazione di un originale e del rimanente numero di documenti in copia, tranne nel caso in cui il documento stesso riporti indicazioni diverse.

d. Salvo che il credito disponga diversamente, la richiesta, prescritta dal credito, che un documento sia autenticato, convalidato, legalizzato, vistato, certificato o posseda un analogo requisito, sarà considerata soddisfatta con l’apposizione su tale documento di una qualunque firma, timbro o etichetta che, nella forma, appaia rispondere a tale richiesta.

Articolo 21 – Mancata precisazione degli emittenti o dei contenuti dei documenti

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve

prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti non siano in contrasto con qualsiasi altro documento prescritto e presentato.

Articolo 22 – Data di emissione dei documenti e data del credito

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini di tempo indicati nel credito stesso e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Articolo 23 – Polizza di carico marittima/oceanica

a) Se un credito richiede una polizza di carico relativa ad una spedizione da porto a porto, salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento, comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:
 - dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o
 - dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

2. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la polizza di carico contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la polizza di carico indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella polizza di carico. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla polizza di carico, ed

3. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:
 - a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
 - b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, semprechè il documento indichi anche il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito, ed
 4. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso, ed
 5. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla polizza di carico (polizza di carico in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, e
 6. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave di trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed
 7. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.
- b)** Ai fini del presente articolo, per trasbordo s'intende lo scarico da una nave e il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.
- c)** Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una polizza di carico che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico.
- d)** Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una polizza di carico che:
1. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH", come attesta-

to nella polizza di carico, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico, e/o

2. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Articolo 24 – Lettera di trasporto marittimo non negoziabile

a) Se un credito richiede una lettera di trasporto marittimo non negoziabile relativa ad una spedizione da porto a porto, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che.

1. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

2. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della lettera di trasporto marittimo non negoziabile sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile indica un luogo

di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile, ed

3. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:
 - a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
 - b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, semprechè il documento indichi il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito, ed
4. è costituito da un solo originale della lettera di trasporto marittimo non negoziabile o, se messa in più originali, dal gioco completo così come emesso, ed
5. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla lettera di trasporto marittimo non negoziabile (lettera di trasporto marittimo non negoziabile in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, e
6. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed
7. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Ai fini del presente articolo, per trasbordo s'intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.

c) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile.

d) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che:

1. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH" come attestato nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile, e/o
2. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Articolo 25 – Polizza di carico per contratto di noleggio

a) Se un credito richiede o consente una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

1. contiene una qualsiasi indicazione che esso è soggetto ad un contratto di noleggio, ed
2. è apparentemente firmato o in altro modo sottoscritto:
 - dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante, o
 - dal proprietario o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, proprietario.

Qualunque firma o sottoscrizione del comandante o del proprietario deve riportare la qualifica di comandante o proprietario, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il comandante o il proprietario deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè comandante o proprietario, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

3. indica o meno il nome del vettore, ed
4. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione, ed

5. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, ed
6. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso, e
7. non contiene alcuna indicazione che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed
8. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Anche se il credito richiede la presentazione di un contratto di noleggio in relazione ad una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche non esamineranno tale contratto e lo inoltreranno senza alcuna responsabilità da parte loro.

Articolo 26 – Documento di trasporto multimodale

a) Se un credito richiede un documento di trasporto relativo ad almeno

due modi diversi di trasporto (trasporto multimodale), le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:
 - dal vettore o dall'operatore di trasporto multimodale o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale, o
 - dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore, dell'operatore di trasporto multimodale o del comandante deve riportare la qualifica di vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, a seconda del caso.

L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore, per l'operatore di trasporto multimodale o per il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

2. indica che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo. L'invio, la presa in carico o la messa a bordo possono essere indicate sul documento di trasporto multimodale mediante una dicitura in tale senso, nel qual caso la data di emissione sarà considerata quale data di invio, presa in carico o messa a bordo e quale data di spedizione. Tuttavia, se il documento indica, mediante stampiglia o in altro modo, una data di invio, presa in carico o messa a bordo, questa data sarà considerata quale data di spedizione, ed
 - a. indica il luogo di presa in carico prescritta dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di carico ed il luogo di destinazione finale prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di scarico, e/o
 - b. contiene l'indicazione "prevista(o)" o espressione analoga riferita alla nave e/o al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, ed
 3. è costituito da un solo originale del documento di trasporto multimodale o, se emesso in più originale, dal gioco completo così come emesso, ed
 4. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto multimodale (documento di trasporto multimodale in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, e
 5. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed
 6. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.
- b)** Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto multimodale che indica che il trasbordo potrà

avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto multimodale.

Articolo 27 – Documento di trasporto aereo

a) Se un credito richiede un documento di trasporto aereo, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del vettore ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:
dal vettore, o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.
Qualunque firma o sottoscrizione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera, ed
2. indica che le merci sono state accettate per il trasporto, e
3. se il credito richiede un'effettiva data di invio, riporta tale data con specifica annotazione; la data d'invio indicata sul documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione.
Ai fini del presente articolo, l'annotazione che appare sul documento di trasporto aereo (nel riquadro contrassegnato con la dicitura "ad uso esclusivo del vettore" od espressione simile) relativa al numero ed alla data di volo non sarà considerata quale specifica indicazione della suddetta data d'invio.
In tutti gli altri casi la data di emissione del documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione, ed
4. indica l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione, prescritti dal credito, e
5. appare costituire l'originale destinato al mittente/speditore, anche se il credito richiede un gioco completo di originali, o riporta espressioni simili, ed
6. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni, mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto aereo; le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, ed
7. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili,

b) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un aereo ed il caricamento su un altro aereo nel corso del trasporto dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione prescritti dal credito.

c) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto aereo che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto aereo.

Articolo 28 – Documenti di trasporto su strada, ferrovia e corsi d'acqua interni

a) Se un credito richiede un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento del tipo richiesto, comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore e/o reca il timbro di ricezione, o altra indicazione di ricezione, apposto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore. Qualunque firma, sottoscrizione, timbro di ricezione o altra indicazione di ricezione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve anche indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera, ed
2. indica che le merci sono state ricevute per la spedizione, per l'invio o per il trasporto, o reca un'espressione analoga. La data di emissione sarà considerata quale data di spedizione, salvo che il documento di trasporto contenga un timbro di ricezione, nel qual caso la data del timbro di ricezione sarà considerata quale data di spedizione, ed
3. indica il luogo di spedizione ed il luogo di destinazione prescritti dal credito, ed
4. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Se sul documento di trasporto non è indicato il numero dei documenti emessi, le banche accetteranno il(i) documento(i) di trasporto presentato(i) come costituente(i) il gioco completo. Le banche accetteranno come originale(i) il(i) documento(i) di trasporto contrassegnato(i) o meno come originale(i).

c) Ai fini del presente articolo, per trasbordo s'intende lo scarico da un mezzo di trasporto ed il caricamento su un altro mezzo di trasporto, nell'ambito di ciascuno dei diversi modi di trasporto, nel corso del viaggio dal luogo di spedizione al luogo di destinazione descritti dal credito.

d) Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni che indica che il trasporto potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto e nell'ambito dello stesso modo di trasporto.

Articolo 29 – Ricevuta del corriere e ricevuta postale

a) Se un credito richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga

diversamente, una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, che:

1. apparentemente è stato timbrato o in altro modo sottoscritto e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite o inviate; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio, ed
2. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b) Se un credito richiede un documento emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che riporti una dichiarazione di ricezione di merci per la consegna, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del corriere/servizio ed appare timbrato, firmato o in altro modo sottoscritto da tale determinato corriere/servizio (salvo che il credito preveda espressamente un documento emesso da un corriere/servizio, indicato nominativamente, le banche accetteranno un documento emesso da un qualsiasi corriere/servizio), ed
2. indica una data di ritiro, ricezione, od espressione simile; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio, ed
3. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

Articolo 30 – Documenti di trasporto emessi da spedizionieri

Salvo che il credito autorizzi diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da uno spedizioniere, solo se esso apparentemente indica:

1. il nome dello spedizioniere in qualità di vettore o operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere in qualità di vettore o di operatore di trasporto multimodale, oppure
2. il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere quale agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale.

Articolo 31 – “Sopra coperta”, “quantità caricata a dire dello speditore”, nome del mittente

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto che:

1. non indica, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto che comprendono il trasporto via mare, che le merci sono o saranno caricate sopra coperta. Tuttavia, le banche accetteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, e/o

2. reca sul recto una clausola quale “quantità caricata a dire dello speditore” o “dice contenere” o espressioni simili, e/o
3. indica quale mittente delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

Articolo 32 – Documenti di trasporto netti

- a) Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni attestanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell’imballaggio.
- b) Le banche non accetteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, salvo che il credito prescriva espressamente le clausole o annotazioni che possono essere accettate.
- c) Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola “netto a bordo”, se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 o 30.

Articolo 33 – Documenti di trasporto con nolo pagabile a destino/prepagato

- a) Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (di seguito denominati “nolo”) devono ancora essere pagati.
- b) Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampigli o in altro modo, espressioni indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento o il prepagamento del nolo è indicato in altro modo. Se il credito richiede che la tariffa del corriere sia pagata o prepagata, le banche accetteranno anche un documento di trasporto emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che attesta che le tariffe di competenza del corriere sono a carico di un soggetto diverso dal destinatario.
- c) Se l’espressione “nolo pagabile in anticipo” o “nolo da pagarsi in anticipo” o espressione simile figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell’avvenuto pagamento del nolo.
- d) Salvo che le condizioni del credito vietino specificamente tale riferimento, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese od esborsi connessi con operazioni di carico, scarico o con operazioni similari.

Articolo 34 – Documenti di assicurazione

a) I documenti di assicurazione devono, nella forma, apparire emessi e firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori, o da loro agenti.

b) Se il documento di assicurazione indica che è stato emesso in più di un originale, tutti gli originali devono essere presentati, salvo che il credito autorizzi diversamente.

c) Le note di copertura emesse da mediatori non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.

d) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno certificati di assicurazione o dichiarazioni di polizza aperta prefirmati da compagnie d'assicurazione o assicuratori, o da loro agenti. Se il credito richiede espressamente un certificato di assicurazione o una dichiarazione di polizza aperta, le banche accetteranno, in sostituzione, una polizza assicurativa.

e) Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che appaia dal documento di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico delle merci, le banche non accetteranno un documento di assicurazione che reca una data di emissione posteriore alla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico indicata in detto documento di trasporto.

1. Salvo che il credito disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.
2. Salvo che il credito disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo... "porto di destinazione convenuto") o CIP (trasporto e assicurazione pagati fino a... "luogo di destinazione convenuto") delle merci, a seconda del caso, più il 10% ma soltanto quando il valore CIF o CIP può essere determinato in base a quanto appare dai documenti. Diversamente, le banche accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra il 110% dell'ammontare del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e il 110% dell'importo lordo della fattura.

Articolo 35 – Tipi di copertura assicurativa

a) Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non dovranno essere usate espressioni imprecise quali "rischi usuali" o "rischi abituali"; se tali espressioni vengono usate, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

b) In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

c) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di assicurazione attestante che la copertura comporta una franchigia in eccedenza o “a dedurre”.

Articolo 36 – Copertura assicurativa “tutti i rischi”

Quando un credito prescrive “assicurazione contro tutti i rischi”, le banche accetteranno un documento di assicurazione – che rechi o meno l’intestazione “tutti i rischi” – in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione “tutti i rischi”, anche se il documento di assicurazione indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

Articolo 37 – Fatture commerciali

- a) Salvo che il credito disponga diversamente, le fatture commerciali:
1. devono, nella forma, apparire emesse dal beneficiario indicato nel credito (salvo quanto previsto dall’articolo 48), e
 2. devono essere emesse a nome dell’ordinante (salvo quanto previsto dall’articolo 48(h), e
 3. non necessitano di firma.
- b) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per importi superiori a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.
- c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con espressioni generiche che non siano in contrasto con la descrizione delle merci nel credito.

Articolo 38 – Altri documenti

Se il credito richiede un’attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o dal suo agente, salvo che il credito prescriva espressamente che l’attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

E. DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 39 – Tolleranze negli importi, quantità e prezzi unitari

a) Le espressioni “intorno”, “approssimativamente”, “circa” o simili, riferite all’importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all’importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.

b) Salvo che il credito prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, sempre a condizione che l’ammontare degli utilizzi non superi l’ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l’indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

c) Salvo che il credito, che vieta spedizioni parziali, disponga diversamente, o salvo che sia applicabile la precedente lettera (b), sarà ammissibile una tolleranza del 5% in meno nell’importo dell’utilizzo, a condizione che, se il credito stabilisce la quantità delle merci, questa venga spedita interamente e se il credito stabilisce un prezzo unitario questo non venga ridotto. Questa disposizione non si applica se nel credito vengono utilizzate le espressioni indicate alla precedente lettera (a).

Articolo 40 – Spedizioni/utilizzi parziali

a) Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito disponga diversamente.

b) I documenti di trasporto che apparentemente indicano che la spedizione è stata fatta sullo stesso mezzo di trasporto e per lo stesso viaggio, purché indichino la stessa destinazione, non saranno considerati come riferentisi a spedizioni parziali, anche se tali documenti di trasporto riportano diverse date di spedizione e/o diversi porti di imbarco, luoghi di presa in carico o di invio.

c) Le spedizioni effettuate a mezzo posta o mediante corriere non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale o le ricevute o le bolle di spedizione del corriere appaiano timbrati, firmati o in altro modo sottoscritti nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere inviate e se recano la stessa data.

Articolo 41 – Utilizzi parziali/spedizioni frazionate

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credi-

to cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito disponga diversamente.

Articolo 42 – Data di scadenza e luogo di presentazione dei documenti

a) Tutti i crediti devono prescrivere una data di scadenza e, ad eccezione dei crediti liberamente negoziabili, un luogo per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. La data di scadenza prescritta per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sarà considerata data di scadenza per la presentazione dei documenti.

b) Salvo quanto previsto all'articolo 44(a), i documenti devono essere presentati alla predetta data di scadenza o prima di tale data.

c) Se la banca emittente stabilisce che il credito ha validità "un mese", "sei mesi" o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito sarà considerata da parte della banca emittente come primo giorno di decorrenza di detto termine.

Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Articolo 43 – Limitazione concernente la data di scadenza

a) Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto dovrebbe anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di spedizione durante il quale deve aver luogo tale presentazione in conformità con i termini e le condizioni del credito.

Se tale periodo di tempo non viene prescritto, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di spedizione. In ogni caso, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

b) Nei casi in cui si applica l'articolo 40(b), si considererà quale data di spedizione l'ultima data di spedizione figurante sui documenti di trasporto presentati.

Articolo 44 – Proroga della data di scadenza

a) Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo per la presentazione dei documenti – prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'articolo 43 – cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate dall'articolo 17, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, a seconda

del caso, sarà prorogato al primo giorno successivo nel quale tale data è aperta.

b) La data ultima di spedizione non è prorogata per effetto della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, intervenuta in conformità della precedente lettera (a). Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche non accetteranno documenti di trasporto recanti una data di spedizione successiva a quella di scadenza prescritta dal credito o da una sua modifica.

c) La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve fornire una dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità dell'articolo 44 (a) delle Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI.

Articolo 45 – Orario per la presentazione dei documenti

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Articolo 46 – Espressioni concernenti le date di spedizione

a) Salvo che il credito disponga diversamente, l'espressione "spedizione" usata nello stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione si intenderà comprensiva delle espressioni del tipo "messa a bordo", "invio", "accettato per la spedizione", "data di ricevuta postale", "data di ritiro" e simili e, qualora il credito richieda un documento di trasporto multimodale, dell'espressione "presa in carico".

b) Espressioni come "pronto", "immediatamente", "il più presto possibile" e simili non dovrebbero essere usate. Se usate, le banche le ignoreranno.

c) Se viene usata l'espressione "il o intorno al" o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Articolo 47 – Terminologia concernente i periodi di spedizione

a) Le espressioni "al", "fino al", "entro il", "dal" ed espressioni analoghe riguardanti una qualsiasi data, o periodo di tempo, indicata nel credito con riferimento alla spedizione si intendono come comprensive della data indicata.

- b)** L'espressione "dopo" si intende come non comprensiva della data indicata.
- c)** Le espressioni "prima metà", "seconda metà" di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al quindici" e "dal sedici all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.
- d)** Le espressioni "principio", "metà", o "fine" del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al dieci", "dall'undici al venti" e "dal ventuno all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.

F. CREDITO TRASFERIBILE

Articolo 48 – Credito trasferibile

- a)** Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario (primo beneficiario) può richiedere alla banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare o negoziare (la "banca trasferente") o, nel caso di un credito liberamente negoziabile, alla banca espressamente autorizzata nel credito ad operare come banca trasferente, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri beneficiari (secondo(i) beneficiario(i)).
- b)** Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come "trasferibile" dalla banca emittente. Espressioni come "divisibile", "frazionabile", "cedibile" e "trasmissibile" non rendono il credito trasferibile. Se queste espressioni sono usate, esse saranno ignorate.
- c)** La banca trasferente non sarà tenuta ad effettuare il trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.
- d)** All'atto della richiesta di trasferimento del credito e prima del suo trasferimento, il primo beneficiario deve dichiarare in modo irrevocabile alla banca trasferente se egli intende conservare o meno il diritto di non consentire alla banca trasferente di avvisare modifiche al(i) secondo(i) beneficiario(i). Se la banca trasferente acconsente al trasferimento a queste condizioni, essa deve, all'atto del trasferimento, avvisare il(i) secondo(i) beneficiario(i) delle dichiarazioni del primo beneficiario riguardanti le modifiche.
- e)** Se un credito viene trasferito ad uno o più secondi beneficiari, il rifiuto di una modifica da parte di uno o più secondi beneficiari non rende invalida l'accettazione di tale modifica da parte dello(gli) altro(i) secondo(i) beneficiario(i) nei confronti del(i) quale(i) il credito sarà di conseguenza modificato. Per il(i) secondo(i) beneficiario(i), che abbia(abbiano) rifiutato la modifica, il credito rimarrà non modificato.
- f)** Le competenze della banca trasferente relative al trasferimento – incluse commissioni, compensi, costi o esborsi – sono a carico

del primo beneficiario, salvo che sia stato convenuto diversamente. Se la banca trasferente accetta di trasferire il credito, essa non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state corrisposte dette competenze.

g) Salvo che il credito disponga diversamente, un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Di conseguenza, il credito non può essere trasferito su richiesta del secondo beneficiario ad un terzo beneficiario, ai fini del presente articolo, il trasferimento al primo beneficiario non costituisce un trasferimento vietato.

Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate le spedizioni/gli utilizzi parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito.

h) Il credito può essere trasferito soltanto nei termini e alle condizioni precisati nel credito originario eccezione per:

- _ l'importo del credito,
 - _ gli eventuali prezzi unitari in esso indicati,
 - _ la data di scadenza,
 - _ il termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 43,
 - _ il periodo per la spedizione,
- elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati.

La percentuale di copertura assicurativa può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare prescritto dal credito originario o dai presenti articoli.

Inoltre, il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

i) Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se prescritti dal credito; quando si verifica tale sostituzione di una o più fatture (e tratte), il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo della(e) fattura(e) del(i) secondo(i) beneficiario (i). Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) in sostituzione della(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i) ma omette di farlo a prima richiesta, la banca trasferente ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito trasferito, compresa(e) la(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i), e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

j) Il primo beneficiario può richiedere che il pagamento o la negoziazione

ne al(i) secondo(i) beneficiario(i) avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro e non oltre la data di scadenza del credito, salvo che il credito originario disponga espressamente che l'utilizzo per il pagamento o la negoziazione non possa essere effettuato in luogo diverso da quello prescritto dal credito stesso e ciò senza pregiudizio per il diritto del primo beneficiario di sostituire in seguito la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) a quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

G. CESSIONE DEL RICAVO

Articolo 49 – Cessione del ricavo

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica il diritto del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa acquisire titolo in base al credito, in conformità delle disposizioni del diritto applicabile. Il presente articolo si riferisce esclusivamente alla cessione del ricavo e non alla cessione del diritto di operare in conformità del credito stesso.